

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale fra le società :

- **Fedi Impianti S.r.l.** in persona del legale rappresentante Matteini Marco con sede in Firenze via Caduti di Cefalonia n. 31 (P.I. 00660530452) da un lato, successivamente denominata **Fedi Impianti**

- MARCO MATTEINI & C. S.A.S, in persona del legale rappresentante sig. Matteini Marco, con sede in Firenze, via Caduti di Cefalonia n. 31 P.I. 03667800480- da una parte

e dall'altro lato

- **l'Associazione Italiana Contro le Leucemie - Linfomi Mieloma, O.N.L.U.S.** Sezione di Prato, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Alberto Grossi, con sede in Prato, via Del Menichino n.16 (P.I. e C.F. 92064680488) successivamente denominata **A.I.L. Prato**

Premesso:

- che durante la degenza nel reparto T.M.O., Maurizio Fiori, che di professione e con passione si occupava di meccanica ed elettronica, aveva vissuto direttamente le problematiche inerenti alla comunicazione, tramite le cabine video, con i familiari che si trovavano all'esterno delle camerette sterili, ed in tale occasione, con un amico titolare di autonoma ditta artigiana operante nel settore degli impianti elettrici e della domotica, avevano assieme ideato una soluzione impiantistica dei problemi esistenti all'impianto audio e video;

- che tale idea veniva proposta dai familiari e dagli amici di Maurizio all'A.I.L. Prato, che decideva di procedere alla raccolta di fondi e al finanziamento diretto di dette opere;

- che a seguito della detta raccolta di fondi l'A.I.L. Prato decideva di procedere con quello che poi è stato denominato: "PROGETTO MAURIZIO" (oggetto della presente transazione);

- che l'amico di Maurizio Fiori è stato costretto a cessare l'attività di imprenditore artigiano e successivamente a proporsi quale tecnico specializzato sul mercato del lavoro, ed avanzando una specifica candidatura alla Fedi Impianti s.a.s.;

- che la Fedi Impianti s.a.s. accettava di assumere quale dipendente l'ex imprenditore artigiano amico di Maurizio Fiori, oltre ad assumere un altro ex dipendente della stessa ditta cessata, accettando anche di portare a termine alcuni

rapporti avviati dal suddetto soggetto e fra gli stessi, subentrando formalmente quale impresa appaltatrice nel “PROGETTO MAURIZIO” promosso, redatto, ed eseguito fino a quel momento in grande autonomia operativa, e di gestione dei rapporti con la committente, dal soggetto indicato;

- che pertanto Fedi Impianti s.a.s. ha provveduto a firmare il contratto di appalto con A.I.L. Prato;

- che durante l’esecuzione del progetto si sono verificate problematiche tecniche e operative, soprattutto dovute, a detta di Fedi Impianti s.a.s., alla difficoltà di operare in maniera continuativa e secondo una programmazione prevedibile a seguito delle attività di reparto (che non si potevano sospendere), che hanno determinato un consistente aumento dei costi rispetto al budget iniziale previsto e che hanno impedito l’ultimazione del lavoro secondo le modalità ed i tempi previsti;

- che a seguito del rilevarsi di una crescente forbice fra i costi sostenuti e quelli preventivati nel contratto di appalto, avendo la committente sospeso ogni ulteriore pagamento in acconto dopo il primo, per il ritardo nella consegna dell’opera finita, ed in carenza di un accordo sul maggiore corrispettivo da corrisondersi a seguito dei maggiori costi sostenuti, l’impresa sospendeva i lavori (tale sospensione veniva decisa dall’amministrazione dell’impresa, anche a seguito di una ispezione peritale in corso all’epoca dei fatti, funzionale alla trasformazione per Aggregazione Societaria avvenuta fra la Fedi Impianti s.a.s, MetaSystem S.p.a. e l’impresa SOLARTECH Srl, che ha infine dato origine alla nuova FEDI Impianti S.r.l. subentrata ora nel rapporto con A.I.L. Prato a seguito di conferimento di ramo d’azienda);

- che, secondo Fedi Impianti, a seguito del determinarsi della situazione anzi descritta, i responsabili dell’Associazione, non intendendo le ragioni dell’impresa e addossandone a questa ogni responsabilità, hanno danneggiato l’attività della stessa, ivi compresa l’immagine.

- che A.I.L. Prato ha ritenuto dover adire le suddette vie giudiziali dato il trascorrere del tempo e l’incertezza circa gli esiti e i costi delle opere, onde fare chiarezza sui suddetti elementi.

- che con ricorso per “*Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696*” c.p.c., notificato a Fedi Impianti s.a.s. in data 2/12/2008 l’A.I.L. Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva all’Ill.mo Presidente del Tribunale di

Prato di *“voler fissare a breve la data di udienza, onde venire incontro, anche nello svolgimento delle operazioni peritali, alla urgenza di dover incaricare altra ditta per finire i lavori e dotare il T.M.O. ed i pazienti delle strutture descritte”*.

- che la ricorrente dichiarava di aver appaltato i lavori alla resistente per la realizzazione presso il reparto di Ematologia T.M.O. (trapianti midollo osseo dell'Ospedale di Careggi) di una struttura di collegamento video ed audio per consentire ai pazienti delle camere sterili di poter parlare con l'esterno;
- che la ricorrente produceva il contratto di appalto nel doc. 1 allegato al ricorso introduttivo nonché descrizione del progetto tratta dal sito A.I.L. prodotto in doc. 2 allegato al ricorso, ai quali ci si riporta;
- che la ricorrente ha contestato la cattiva e non terminata esecuzione di detti lavori;
- che la ricorrente dichiarava di aver effettuato pagamenti per la somma complessiva di € 27.937,08, comprensivi di iva;
- che la ricorrente dava atto dell'invio da parte della resistente di lettera di messa in mora della società appaltante per il mancato pagamento della somma totale pari ad € 87.760,82 iva inclusa, cui erano da sottrarre gli acconti dati fino a quel momento, pari ad € 27.937,08 iva inclusa, dovuti dalla associazione appaltante all'odierna resistente come da fatture allegate nei doc. nn 4 e 5 al ricorso introduttivo, alle quale ci si riporta;
- che la ricorrente dichiarava, infine, di aver dato incarico ad un consulente tecnico di parte, Perito Industriale Stefano Cacioli, di redigere una perizia tecnico-economica dalla quale risulterebbe che l'importo totale dei lavori sarebbe quantificabile al massimo in € 35/36.000 oltre iva, e da dove risulterebbero da finire le opere necessarie per la messa in funzione del sistema, prodotta in allegato al ricorso introduttivo con doc. n. 11.
- che con comparsa di costituzione e risposta la società Fedi Impianti s.a.s. si costituiva in giudizio avanzando eccezioni processuali e di merito, contestando integralmente la difesa del ricorrente e chiedendo nel merito il rigetto integrale delle domande svolte nei suoi confronti, siccome infondate in fatto ed in diritto, contestando in particolare la sussistenza e la gravità dei vizi, nonché l'imputabilità del ritardo nella consegna dei lavori alla società resistente;

- che all'udienza del 17/12/2008 il Presidente di Sezione Dr. Valeriani nominava quale CTU il Dott. Stefano Cammeo, avanti al quale sono iniziate le operazioni peritali in data 14 gennaio 2009;
- che nell'ambito di un generale processo di aggregazione societaria, è stato conferito, con atto Not. Fedele Caramia in data 21 dicembre 2007 in Firenze, il ramo operativo della Società Fedi Impianti Sas nella società Solartech Srl, la quale contestualmente ha mutato la propria ragione sociale in Fedi Impianti Srl. Gli effetti economici e giuridici di tale atto decorrono dal 1 gennaio 2008, per cui a seguito di tale operazione Fedi Impianti Srl è subentrata nei diritti ed obblighi contrattuali e prosegue nell'attività esercitata dalla Fedi Impianti Sas; quest'ultima, adesso denominata MARCO MATTEINI & C. S.A.S, interviene nel presente atto transattivo in quanto parte processuale del ricorso ex art. 696 c.p.c. (si allega atto notarile **all. 1**).
- Che con atto del 28/01/2009 a rogito del notaio Andrea Lops con Studio in V.le Montegrappa 278/E, in Prato (PO), REP. N. 345310, registrato in data 05/02/2009 n. 1442 in Prato (PO), e iscritto in data 11/02/2009, FEDI IMPIANTI S.A.S. DI MATTEINI MARCO & C. ha variato la denominazione sociale in MARCO MATTEINI & C. S.A.S (si allega atto notarile **all. 2**; **visura camerale: all. 3**).
- che da un lato A.I.L. Prato,
e dall'altro la società Fedi Impianti s.r.l., derivante dalla cessione del ramo operativo di Società Fedi Impianti Sas DI MATTEINI MARCO & C., (DIVENUTA IN SEGUITO MARCO MATTEINI & C. S.A.S) a Solartech Srl, assistiti dai rispettivi legali,
dall'altro lato ancora MARCO MATTEINI & C. S.A.S,
si sono dichiarati disponibili a pervenire ad un accordo con il quale definire, attraverso reciproche concessioni, i rapporti contestati e porre fine alla lite, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca;
- che la società Fedi Impianti s.r.l., MARCO MATTEINI & C. S.A.S e A.I.L. Prato, tenuto conto dell'utilità sociale del progetto in questione, dichiarano di addivenire al presente accordo per completare finalmente le opere necessarie all'inaugurazione della struttura e del sistema inerenti il Progetto Maurizio.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) le premesse e gli allegati fanno parte del presente accordo e si intendono integralmente accettati dalle parti;
- 2) le parti hanno raggiunto un accordo sulla somma totale da pagarsi per la fine dei lavori: essa corrisponde ad € 42.280,90 oltre IVA, comprensiva degli acconti fino ad oggi dati da A.I.L. Prato. Pertanto:
- 3) l'A.I.L. Prato, a saldo stralcio e transazione di qualsivoglia pretesa di Fedi Impianti S.r.l. e di qualsiasi altro soggetto fisico e/o giuridico sia stato citato in premessa, nonché di qualsiasi soggetto fisico e/o giuridico abbia agito in nome e per conto o solo per conto o abbia ricevuto subappalto di fatto o di diritto, da parte dei soggetti fisici e giuridici citati in premessa, si obbliga a pagare a Fedi Impianti S.r.l. la somma pari ad € 19.000,00 oltre IVA, come importo residuo rispetto all'importo imponibile già pagato pari ad € 23.280,90, oltre IVA; la prima *tranche* del suddetto importo, pari ad € 9.500,00 oltre IVA, viene versata al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata;
- 4) la società Fedi Impianti s.r.l. e MARCO MATTEINI & C. S.A.S, a fronte del pagamento di cui al precedente punto **3**), rilasciano ampia quietanza liberatoria con la firma del presente contratto;
- 5) l'A.I.L. Prato si obbliga, altresì, a pagare a Fedi Impianti S.r.l. la seconda *tranche* pari ad € 9.500, oltre IVA, al momento dell'esito finale del collaudo da effettuarsi in contraddittorio tra le Parti e successivamente al ricevimento della documentazione tecnica di cui al successivo punto 9), con rilascio di quietanza da parte di Fedi Impianti s.r.l. e di MARCO MATTEINI & C. S.A.S; le tre Parti, nel momento in cui il collaudo abbia esito positivo, rinunciano ad ogni asserito diritto, azione e pretesa, presente o futura, vantate a qualsiasi titolo, anche a titolo di risarcimento danni, riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per quanto concerne il contratto di appalto di cui in premessa;
- 6) la società Fedi Impianti s.r.l. si obbliga a pagare, al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, montanti ad € 800,00 oltre IVA e quelle relative alla consulenza tecnica di parte ricorrente, montanti ad € 800,00 oltre IVA;
- 7) la società Fedi Impianti s.r.l., entro quarantacinque (45) giorni a partire dalla sottoscrizione della presente scrittura, si obbliga a completare i lavori

- riguardanti la parte elettrica, a consegnare la documentazione di progetto e la dichiarazione di conformità con le verifiche finali di prima installazione;
- 8) la società Fedi Impianti s.r.l., entro i sessanta (60) giorni successivi dal termine della realizzazione della parte elettrica dei lavori, si obbliga altresì a completare in ogni parte i lavori appaltati, a mettere in funzione l'impianto e ad effettuare il Collaudo funzionale in contraddittorio con A.I.L. Prato;
 - 9) la società Fedi Impianti s.r.l., si obbliga, infine, nei trenta (30) giorni successivi al collaudo, a consegnare la documentazione finale dei lavori completa di manuale di uso e manutenzione dell'impianto, nonché di tutti i documenti in formato sia cartaceo che elettronico, degli apparecchi utilizzati ed il programma esecutivo creato per la specifica applicazione; resta altresì inteso che qualora fossero state immesse delle password anche queste dovranno essere fornite; quest'ultime richieste si rendono necessarie al fine di permettere a chiunque un intervento sul software senza necessariamente doverlo totalmente rifare;
 - 10) A.I.L. Prato si obbliga, nei limiti della possibilità di lavorare all'interno dei locali suddetti, a conferire a Fedi Impianti una scaletta di massima delle disponibilità delle stanze per il periodo suddetto; si impegna inoltre a garantire, salvo necessità di carattere medico o sanitario, l'accesso a dette stanze;
 - 11) l'A.I.L. Prato si obbliga, da parte sua, al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata, ad eliminare dal sito dell'A.I.L. gli articoli inerenti la controversia di cui in premessa, in quanto Fedi Impianti srl e MARCO MATTEINI & C. S.A.S li ritiene lesivi della buona immagine della stessa;
 - 12) MARCO MATTEINI & C. S.A.S sottoscrive il presente atto anche per impegno a fianco di Fedi Impianti s.r.l. per gli obblighi da quest'ultima assunti nei confronti di A.I.L. Prato.
 - 13) le Parti riconoscono, conseguentemente, che la controversia in oggetto è da intendersi con ciò definitivamente transatta, a spese legali interamente compensate, cosicché esse non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per ogni diritto, ragione e titolo fatti valere da A.I.L. Prato in relazione al procedimento NRG 17757/08 e in relazione a qualsiasi causa ordinaria od arbitrato che avesse ad oggetto il medesimo *petitum* relativo all'esecuzione e quantificazione del valore dei lavori e la medesima *causa petendi*; le Parti,

pertanto, si obbligano a formulare dichiarazione di rinuncia agli atti, ai diritti ed alla domanda fatti valere dalle medesime;

- 14) le Parti dichiarano inoltre che, con il reciproco adempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, non avranno più nulla a pretendere o vantare l'una dall'altra in relazione a presunti o asseriti danni da ritardo, lesioni di immagine, danni patrimoniali o meno, di rilevanza economica o meno; rinunciano pertanto a chiedere qualsivoglia risarcimento per qualsivoglia voce, rappresentando questa scrittura chiusura totale di ogni rapporto passato o presente, contrattuale ed extracontrattuale, e di ogni vertenza passata e presente.
- 15) entrambe le Parti, ciascuna sul proprio sito, si impegnano a dare pubblicità al presente accordo, rendendolo integralmente disponibile e scaricabile dal proprio sito per un periodo non inferiore a mesi 18 dalla firma del presente contratto;
- 16) le Parti si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che i rispettivi legali rinuncino, anche con separate dichiarazioni, alla solidarietà professionale di cui all'art. 68 legge professionale forense.
- 17) In caso di mancato o incompleto adempimento anche ad una sola delle condizioni di cui ai numeri da **2)** a **10)**, la transazione si intenderà automaticamente risolta, rimanendo libere le parti di agire per la tutela delle rispettive posizioni.

Firenze, lì

Il legale rappresentante di A.I.L. Prato

Il legale rappresentante di MARCO
MATTEINI & C. S.A.S

Il legale rappresentante di Fedi Impianti srl